A tutte le aziende Loro sedi

Seregno, 07 maggio 2024

<u>Oggetto</u>: Riconoscimento facciale - Massimale INPS - Soglie reddituali di compatibilità INPS - Congedo parentale 80% - CCNL Commercio - Appalto e sicurezza.

<u>Riconoscimento facciale</u> – (newsletter 520 del 28/03/24) Il Garante Privacy ha comunicato il divieto di effettuare la rilevazione presenze tramite dati biometrici (riconoscimento facciale).

<u>Massimale INPS</u> – I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione da parte dei lavoratori occupati prima del 1996 ai fini del calcolo del massimale contributivo. Un nuovo servizio INPS denominato "Prisma" permette di agevolare la ricerca se il lavoratore risulta presente o meno negli archivi, ferma restando la responsabilità dell'azienda.

Soglie reddituali di compatibilità INPS – (INPS - msg 09/04/24 n° 1414) Le prestazioni lavorative entro le quali può essere compatibile la permanenza a fruire del trattamento NASpi e DIS-COLL sono per l'anno 2023 da dipendente o parasubordinato € 8173,91; per l'anno 2024 € 8500; se derivante da lavoro autonomo € 5500 sia per il 2023 che per il 2024. Questo limite vale anche per le prestazioni occasionali che, rammento, devono essere notificate per mail all'ITL dal 2022.

Congedo parentale 80% - (Circ. INPS n° 57 del 2024) INPS ha fornito le istruzioni per l'aumento dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% al 60% (ovvero al 80% per il solo 2024). La misura era stata introdotta dall'art. 1 comma 179 della Legge di Bilancio 2024.

<u>CCNL Commercio</u> – Il rinnovo del CCNL di cui si è fatto cenno nella circolare del mese scorso presenta molteplici particolarità, tra le quali segnalo l'erogazione dell'una tantum ai cessati post 22/03/24, l'incremento di quanto dovuto per le clausole elastiche del part time, l'assorbimento parziale dei superminimi concessi per futuri aumenti ed una nuova classificazione del personale. Coloro che intendono approfondirne l'applicazione sono invitati a rivolgersi alle mie operatrici.

Appalto e sicurezza - (DI 19 del 30/04/24) - Premesso che l'appalto è il contratto in cui l'appaltatore, (solitamente un imprenditore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio l'obbligazione di compiere un'opera o di un servizio a favore dell'appaltante, la giurisprudenza ha indicato il confine dell'appalto illecito: il primo indice è l'esistenza o meno del rischio di impresa dell'appaltante; il secondo la presenza della sua organizzazione ed esperienza ed il terzo indice è la sua autonomia, nel senso che il suo personale non può rispondere alle direttive dell'appaltatore, bensì a quelle del proprio datore di lavoro. Conseguenza degli infortuni mortali di questi tempi, oltre agli incrementi negli organici degli ispettori è l'istituzione dell'equivalenza delle retribuzioni tra gli addetti, il ripristino delle sanzioni penali, l'incremento delle ammende tra le 5000 e 50000 € e di 60 € al giorno per ogni giorno per ogni lavoratore, inoltre, dal 1° ottobre 2024 viene introdotta una "patente" a punti per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili. L'applicazione sul campo della normativa presenta molteplici aspetti sia dal punto di vista documentale (contratto, documentazione lavoratori, corsi frequentati, DURC, DUVRI etc.) che da quanto avviene in fabbrica (separazione fisica dei lavoratori dell'appaltatore e dell'appaltante, materiali di consumo e rischio imprenditoriale di quest'ultimo). A richiesta e sulla base delle esigenze, mi rendo disponibile a prenotare una task-force ad alto livello per il monitoraggio sul posto delle aziende. Per maggiori informazioni prego contattarmi personalmente, restando inteso che non è possibile valutare a priori il costo dell'intervento data la diversità delle situazioni che si possono presentare.